



Comune di
**PESCHIERA DEL
GARDA**

Provincia di
Verona

**I VARIANTE
PARZIALE
P.I. 2019**

Elaborato

Dichiarazione di non necessità assoggettabilità a V.A.S.
(VERIFICA DI ESCLUSIONE DA V.A.S. AI SENSI DELLA DGR n. 791 del 31.03.09 e DGRV
1717/2013)

**I VARIANTE PARZIALE 2019
REVISIONE NORME E CARTOGRAFIA e INTERVENTI PUNTUALI**



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Massimo Cristini

Progettista incaricato
Arch. Emanuela Volta

**COLLABORAZIONI
SPECIALISTICHE**

Elaborazioni grafiche
Dott. Arcangelo Condomitti

Comune di Peschiera del Garda
Sindaco Orietta Gaiulli



Progettista incaricato
Arch. Emanuela Volta

Elaborati adeguati alla DCC n° 17 del 08.08.2017

Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Povegliano V.se (VR)
Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: volta.emanuela@gmail.com

FEBBRAIO 2019

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'**

1. PREMESSA

Il Comune di Peschiera del Garda è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1769 del 19.05.1998;

- con sottoscrizione della conferenza di servizi in data 05.02.2009 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tra i Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 930 in data 07.04.2009 è stata ratificata l'approvazione del P.A.T.I. e che la medesima Deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n° 33 del 21.04.2009;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 22.04.2009 esecutiva, avente per oggetto: "Art. 18 comma 1 della Legge Regionale 11/2004 Piano degli Interventi. Illustrazione del Documento del Sindaco" contiene in allegato il documento previsto dall'art. 18 della L.R. 11/2004. A seguito di tale documento, e in coerenza con questo, sono state approvate diverse varianti parziali, relative all'applicazione di obiettivi condivisi.
- Con DCC n° 19 del 21/06/2016 è stato presentato a distanza di 7 anni il nuovo documento del Sindaco, relativo alla fase operativa oggetto della presente Variante 2016.

Il predetto Documento del Sindaco, è il punto di partenza per la redazione del Piano degli Interventi per i professionisti incaricati, e per consentire la partecipazione ai cittadini, agli enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse generale, affinché le scelte di piano siano definite secondo principi di trasparenza.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 27.07.2009, immediatamente esecutiva, sono stati recepiti e fatti propri dal Consiglio Comunale gli indirizzi relativi alla predisposizioni di accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 tra l'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda e soggetti privati: tali indicazioni sono richiamate e fatte salve dalla presente Variante, rimanendo come riferimento per le trasformazioni del territorio da assoggettare ad accordo o a atto unilaterale d'obbligo.

Tali disposizioni si ritengono valide e vigenti fino a nuova deliberazione specifica sul tema.

Con DCC N.34 del 29/12/2016 è stata approvata la Prima Variante/2016 al PI.

Con DCC n° 17 dell'08/08/2017 è stata approvata l'ultima Variante al Piano degli Interventi, al momento vigente (I Variante 2017).

OGGETTO DI VALUTAZIONE: I VARIANTE PARZIALE 2019 – COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

La sottoscritta Architetto Emanuela Volta e residente in Via Termine 30A 37062 Villafranca di Verona in qualità di PROGETTISTA, incaricato della valutazione del Piano degli Interventi tematico denominato "I VARIANTE PARZIALE 2019 – COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA"

Richiamate le seguenti normative:

- Direttiva 2001 - 42 - CE
- Stralcio LR 11 2004
- D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004
- D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006
- D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006
- D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - parte seconda
- D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007
- Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4
- D.G.R. 791 del 31 marzo 2009:

- Legge 106 del 12 luglio 2011 "Decreto Sviluppo" art.5 comma 8.
- ART. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12)
- D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"
 - D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS".
 - D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
 - D.G.R. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"
 - D.G.R. 1222 del 26 luglio 2016 ad oggetto "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"

Dichiara:

di escludere dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS il progetto, in quanto entrando nel dettaglio ed esaminando le norme che disciplinano la procedura di VAS si evidenzia quanto segue:

in base alla Direttiva 2001/42/CE, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

MOTIVAZIONI PER IL NON ASSOGGETTAMENTO

Lo scopo della seguente relazione è quello di motivare la non assoggettabilità alla procedura di VAS per // I VARIANTE PARZIALE 2019 individuato nel Comune di Peschiera del Garda (VR).

Secondo quanto definito dal D.lgs 152/2006 Art.6 Titolo I - PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si

ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. **3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.**

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

(...)

Secondo la DGR n.791 del 31 marzo 2009, ai sensi dell'art. 6 del Codice Ambiente, l'ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:

a) i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente;

b) i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);

c) le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche "minori" ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità.

Secondo quanto definito dalla LR 11/2004 Titolo I - Art.4, sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

Secondo la D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4." che al punto 3, caso 4 parla di PUA (o altra strumento attuativo) prevalentemente residenziale e di superficie inferiore ai 3 ettari per i quali non e' necessaria la procedura VAS.

Per quanto sopra asserito, il Piano in oggetto di dimensione inferiore ai 3 ettari e prevalentemente a destinazione di area a standard, nello specifico Parcheggio e Verde attrezzato, si ritiene debba essere escluso dalla procedura di assoggettabilità alla VAS.

Si ritiene inoltre che il Piano riguardi tematismi di revisioni cartografiche di dettaglio, recepimenti di indicazioni sovraordinate e che le modifiche alla zonizzazione rientrino nell'ambito di tessuto consolidato rispetto al quale la valutazione VAS era già stata approvata in sede di approvazione di PAT.